

CNEL ñ Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
Ufficio II di supporto agli organi collegiali

ANTE

(Associazione nazionale tecnici emodialisi)

Scheda tecnica per l'emanazione del parere del CNEL

Premessa metodologica

L'art. 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 indica i requisiti che le associazioni di professioni non regolamentate devono possedere per aspirare ad essere consultate dal Ministero della giustizia nel caso si debbano elaborare delle piattaforme comuni. Il parere del CNEL non è quindi finalizzato ad alcun riconoscimento delle associazioni, ma esclusivamente a valutare il possesso di tali requisiti per le finalità indicate dalla norma.

Nel rispetto dei criteri dettati dal citato decreto, il CNEL svolgerà le istruttorie preliminari alla formulazione del proprio parere in coerenza con la propria identità di organismo che, per la sua stessa natura, valorizza e promuove le dinamiche associative che investono tutti gli ambiti della vita economica e tutte le forme del lavoro.

Il rilascio del parere del CNEL è affidato all'Assemblea.

Documenti allegati

Lettera del Ministero della Giustizia al CNEL (08.09.14) avente ad oggetto la richiesta di parere;

Lettera del Ministero della Giustizia ad ANTE (29.05.14)

Note di ANTE a Ministero della Giustizia (27.02.14; 18.07.2014; 11.08.2014)

1. Atto costitutivo
2. Statuto
3. Procedura associativa. 3bis Scheda requisiti per tecnico emodialisi
4. Regolamento per la formazione continua
5. Codice deontologico
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione
7. Attestazione su elenco degli iscritti. 7bis Elenco iscritti
8. Integrazione su modifica statutaria
9. Integrazione su allegati 3 e 4
10. Integrazione su conflitto di interesse
11. Integrazione su struttura organizzativa
12. Integrazione su titoli professionali
13. Integrazione su quote associative
14. Integrazione su diffusione territoriale
15. Registro nazionale tecnici emodialisi
16. Elenco tecnici non ancora inseriti nel registro
17. Varie

Requisiti richiesti dal decreto

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) adozione di uno statuto che sancisca: b1) un ordinamento a base democratica; b2) l'assenza di scopi di lucro; b3) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; b4) la precisa identificazione dei titoli professionali o di studio necessari per fare parte dell'associazione; b5) la rappresentatività elettive delle cariche interne; b6) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità; b7) la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; b8) la esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) esistenza di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
e) previsione dell'obbligo della formazione permanente;
f) diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività all'associazione medesima.

Requisito a)

Avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni.

Riscontro

Atto costitutivo redatto per scrittura privata il 12.05.1990 registrata presso l'Ufficio del Registro di Mestre il 28.05.1990 (copia conforme all'originale – all. 1).

In tale atto sono indicato gli obiettivi dell'associazione, tra cui:

- istituzione della figura del tecnico di emodialisi;
- istituzione della normativa concorsuale,
- istituzione dell'albo professionale;
- promozione dei corsi di qualificazione e di aggiornamento.

Requisito b)

- adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro
- la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce
- la precisa identificazione dei titoli professionali e di studio necessari per farne parte
- la rappresentatività elettiva delle cariche interne
- l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità
- la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi
- la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Riscontro

Il fine democratico è desunto dall'art. 1, dall'articolazione interna dell'associazione, dalla tipologia degli organi associativi e dalle loro modalità di elezione e composizione, come riportato dal Titolo V (Organi dell'Associazione) dello statuto vigente del 05.10.2006 (copia conforme all'originale - all.2).

L'assenza di scopo di lucro è prevista dall'art.1 dello statuto e nell'atto costitutivo.

La precisa identificazione dell'attività professionale cui l'associazione si riferisce è oggetto dell'art. 1 dello statuto.

In particolare si tratta di professionisti tecnici e sanitari di emodialisi; si riscontra la tipologia della professione tutelata che può dar luogo a prossimità e sovrapposizioni con profili professionali già regolamentati (professioni di natura sanitaria).

Sul medesimo punto si sottolineano le perplessità già espresse da alcune Amministrazioni Centrali coinvolte :

- Ministero della Salute che, in analoghe situazioni e nel corso della Conferenza di servizi appositamente indetta, ha ribadito la non applicabilità dell'art. 26 del decreto legislativo n. 206/2007 per la mancata predisposizione delle piattaforme europee;

- Ministero della Giustizia che ha posto in evidenza alcune delle conseguenze della recente direttiva europea 2013/55/UE (in corso di recepimento) che, tra gli altri, prevede l'eliminazione delle citate piattaforme europee.

In assenza di precise indicazioni nello statuto, l'associazione - in risposta (all. 12) ai chiarimenti richiesti dal Ministero della Giustizia - ha precisato quanto già indicato nell'art. 9 dello statuto: sono parte dell'Associazione i soci ordinari (ossia quei professionisti che svolgono attività di tecnico di emodialisi che fanno richiesta di iscrizione all'associazione), i soci sostenitori (persone del settore sanitario che desidera partecipare all'attività dell'associazione ex art. 9 dello statuto, es. infermiere professionale), i soci onorari (tecnici di emodialisi in pensione che hanno ricoperto cariche elettive o si sono distinte all'interno dell'associazione). Non sono presenti studenti.

I titoli sono specificati nella "Scheda requisiti per tecnici emodialisi" (all. 3bis e lettera di ANTE al Ministero della Giustizia del 27.02.14): diploma secondario ad indirizzo tecnico/laurea di primo livello (bioingegneria) con percorso di qualificazione nel settore emodialitico; esercizio della professione in ambito sanitario ed in modo continuativo (ad esempio, dipendente Azienda sanitaria pubblica o privata); svolgimento di un'attività indirizzata al paziente nefropatico.

La rappresentatività elettiva delle cariche interne (Assemblea generale, Consiglio Direttivo, Rappresentante regionale, Collegio dei Revisori, Collegio dei Garanti, Giurì d'Appello) è disciplinata dagli art.15 e ss. dello statuto vigente (all.2). La durata massima è di 3 anni con possibilità di rielezione (massimo 2 mandati per il presidente del consiglio direttivo), art.15).

In relazione all'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, l'associazione, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Ministero della Giustizia, ha dichiarato (per il tramite del legale rappresentante) che: "I componenti del direttivo e del Comitato Scientifico ANTE non possono avere incarichi all'interno dell'associazione se legati alla produzione o commercializzazione di prodotti nel settore emodialitico", ed ha allegato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi effettuata nel 2014 al Ministero della Giustizia (all.10).

Nello statuto non sono previste specifiche norme per garantire l'assenza situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità tra le diverse cariche sociali.

La trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi è affermata dall'associazione attraverso la regolamentazione degli organi associativi (art.15 e ss statuto (all.2).

L'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione è desunta dal modificato art. 11 e dal nuovo art. 28bis dello statuto vigente (all. 2), e confermata dalla dichiarazione del legale rappresentante (all. 11) in risposta ai chiarimenti richiesti dal Ministero della Giustizia. Sul punto, non risultano pervenute al CNEL tali modifiche statutarie ("modificato art. 11 e nuovo 28bis), citate dal Ministero della Giustizia nella sua lettera ad ANTE del 29.05.2014

Requisito c)

Tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari.

Riscontro

L'associazione ha inviato l'elenco nominativo dei soci dal 2010 al 2013 (all.7bis), con relativa autocertificazione del presidente che attesta, altresì, la tenuta sin dal 1990 di un registro, costantemente aggiornato e in formato elettronico, in cui sono annotati i soci, le modifiche loro inerenti e le quote. Riguardo a queste ultime, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Ministero della Giustizia, il rappresentante legale ha precisato che la quota annuale per i soci ordinari è ad oggi di euro 26, per i soci sostenitori è libera (a partire da euro 1), mentre non è obbligatoria per i soci onorari (all.13). Il **numero complessivo di associati**, al 31.12.13, è di **382**

Requisito d)

Sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni.

Riscontro

L'Associazione ha adottato, in data 26.09.2010, un codice deontologico (all.5). L'inosservanza di quanto previsto nel codice e "ogni azione ed omissione disdicevole al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 40, del DPR 221/1950. Inoltre, l'art. 11 dello statuto (all. 2) prevede la misura disciplinare della decadenza su decisione del consiglio dei garanti e con delibera del consiglio direttivo, e, all'art. 16, alla voce sanzioni, la censura scritta, la sospensione e la espulsione.

Requisito e)

Previsione dell'obbligo della formazione permanente.

Riscontro

È prevista dall'art.5 dello statuto (all.2) e dal regolamento per la formazione continua e la valutazione dei crediti formativi (all.4)

Requisito f)

Diffusione su tutto il territorio nazionale.

Riscontro

Lo Statuto stabilisce che l'associazione possa essere articolata in sezioni regionali o interregionali.

L'associazione ha, altresì, prodotto i seguenti documenti:

- dichiarazione del Presidente in cui sono indicati i referenti sul territorio, unitamente ai relativi sedi, strutture e recapiti (sede regionale nord, sede regionale sud, sede regionale isole);
- l'elenco dei soci al 2013 da cui si evince la presenza dei soci ordinari in 14 regioni su 20; considerando anche i soci sostenitori si riscontra la diffusione su tutto il territorio nazionale.

Requisito g)

Mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Riscontro

Agli atti risulta la nota con cui il Presidente (rappresentante legale dell'associazione) dichiara che nei propri confronti:

- non sono pendenti procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione della sorveglianza (L.1423/1956) o una delle cause ostative di cui alla L. 575/1965;
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità.

Riscontro finale

L'associazione ANTE, in base alla documentazione allegata, appare in possesso dei requisiti di cui alle lett. a), c), d), e), f), g). Nel contempo si riscontra il non compiuto soddisfacimento di tutti i requisiti di cui alla lett. b), in considerazione delle risultanze di seguito specificate:

- sovrapposizione con profili regolamentati e protetti (professioni di natura sanitaria);
- assenza di specifiche norme e disposizioni che garantiscano l'assenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità tra le cariche sociali;
- insufficiente documentazione a garanzia dell'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Oltre ciò si evidenziano alcune perplessità già espresse da alcune Amministrazioni Centrali coinvolte, ossia:

- Ministero della Salute che, in analoghe situazioni e nel corso della Conferenza di servizi appositamente indetta, ha ribadito la non applicabilità dell'art. 26 del decreto legislativo n. 206/2007 per la mancata predisposizione delle piattaforme europee;
- Ministero della Giustizia che ha posto in evidenza alcune delle conseguenze della recente direttiva europea 2013/55/UE (in corso di recepimento) che, tra gli altri, prevede l'eliminazione delle citate piattaforme europee.

L'Ufficio propone un orientamento negativo alla richiesta di ANTE all'inserimento negli elenchi delle associazioni non regolamentate rappresentative a livello nazionale ai fini di una loro partecipazione alle piattaforme comuni ai sensi dell'art. 26 del d. lgs 206/2007.

La Commissione II, nella seduta del 2 ottobre 2014, ha deliberato di proporre un orientamento **NEGATIVO**.